

(N. 2221)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3174)*

d'iniziativa dei deputati ROSELLI, VICENTINI, GENNAI TONIETTI Erisia, GEREMIA, STELLA, TROISI, DI LEO, DE MARZI Fernando, AGRIMI IOZZELLI, MASTINO DEL RIO, SPATARO, BERZANTI, DE MARIA, FERRERI, RUBINACCI, PINTUS, ZERBI, TOSATO, MALVESTITI, CERVONE, VALANDRO Gigliola, SODANO, BELOTTI, ZANONI, JERVOLINO Angelo Raffaele

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 OTTOBRE 1957

### Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali perseguono fini di interesse generale per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico nazionale. Essi non hanno scopi nè attività di lucro ed agiscono nelle zone di territorio indicate nello statuto. Possono istituire sezioni provinciali nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Gli Istituti provvedono:

a) allo studio della eziologia ed epizootologia delle malattie infettive ed infestive degli

animali ed alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse;

b) alla assistenza gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici ed i sopralluoghi negli allevamenti;

c) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) alla propaganda igienica e a tutte quelle attività igienico-sanitarie che sono necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si avvale dei predetti enti per gli scopi d'istituto.

#### Art. 2.

I prodotti di cui alla lettera c) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per l'uso professionale immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'Istituto al veterinario non può superare quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I veterinari non possono farne commercio e non possono richiedere al cliente prezzo superiore a quello di acquisto, maggiorato delle spese effettivamente sostenute per la conservazione e la distribuzione. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari.

Quando la preparazione di tali prodotti è disposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, questo impartisce istruzioni per la loro produzione e distribuzione.

#### Art. 3.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati a produrre medicinali diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per le officine private.

Tutti i prodotti medicamentosi degli Istituti sono soggetti alle registrazioni e ai controlli sanitari previsti dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 4.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Essi si reggono secondo gli ordinamenti derivanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, viene provveduto al riconoscimento giuridico, alle riforme e modificazioni degli statuti organici e della competenza territoriale degli Istituti.

#### Art. 5.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono posti sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che impartisce anche le direttive tecniche.

Dell'amministrazione degli Istituti fanno parte almeno due funzionari dei ruoli veterinari dell'amministrazione sanitaria, nominati dall'Alto Commissario, e almeno un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Alto Commissario può, nei casi di urgenti necessità, sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario con l'incarico della gestione per non più di 6 mesi.